

270421

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE
MERIDIONALE DONNE OPERATE AL SENO ALTA IRPINIA

Il giorno 06 del mese di marzo anno 2021 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) Integrazione della Denominazione Sociale secondo quando disposto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017
- 2) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117

Alle ore 18:00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione AMDOS ALTA IRPINIA dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario la sig. Damiano Tiziana

Sono presenti i sig. soci:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Pische Gina; | 11. Santoro Giovanna; |
| 2. Donatiello Filomena; | 12. Damiano Tiziana; |
| 3. Maria Luisa Pagnotta; | 13. Cuozzo Michele; |
| 4. Russomanno Concetta; | 14. Mitrione Emilia; |
| 5. Soriano Mariateresa | 15. Recupero Sara; |
| 6. Martina Maria Giuseppa; | 16. Lupo Lidia; |
| 7. Montemarano Gerardina; | 17. Crocco Rosalba |
| 8. Donatiello Maria Angela | 18. Pagliarulo Francesca |
| 9. Cuozzo Virginia; | |
| 10. Nitri Antonella; | |

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 17 soci su un totale di 17 aventi diritto (almeno $\frac{3}{4}$) per cui l'assemblea si intende validamente costituita.

Passa pertanto a relazionare sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo.

I punto all'OdG → Integrazione della Denominazione Sociale secondo quando disposto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Così come previsto dal succitato D.Lgs. è necessario procedere all'integrazione della Denominazione Sociale dell'associazione, pertanto il presidente invita i soci ad esprimersi sulla

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI

ITALIA ASSOCIATI
ITALIA ASSOCIATI



denominazione che passa da "ASSOCIAZIONE MERIDIONALE DONNE OPERATE AL SENO ALTA IRPINIA " ad "ASSOCIAZIONE MERIDIONALE DONNE OPERATE AL SENO ALTA IRPINIA "ODV.

I presenti si esprimano all'unanimità sulla nuova denominazione dell'associazione.

Si discute il punto successivo.

Il punto all'OdG → Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo un breve dibattito, le nuove norme statutarie vengono approvate all'unanimità.

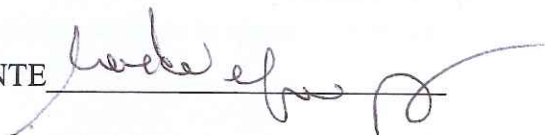
Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 20:00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



ASSOCIAZIONE MERIDIONALE DONNE OPERATE AL SENO
VIA S. ANTONIO, 23 - 83047 LIONI (AV)
C.F. 910 1129 0649
AMDOS ALTA IRPINIA



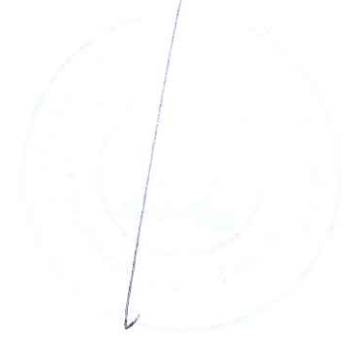
Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Avellino
Ufficio Territoriale di Ariano Irpino
Sportello di Sant'Angelo dei Lombardi
Registrato il **27 04 21**
Al N. **406** Serie **3** Esatte €. **ESENTE**
Sig.ra **Gerdina Rabasca**

ALPHABETICALLY BY NAME

NAME

ADDRESS

ALPHABETICALLY BY NAME
NAME



Statuto "Associazione Meridionale Donne Operate al Seno Alta Irpinia" ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'Ente del Terzo Settore costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia denominato "Associazione Meridionale Donne Operate al Seno Alta Irpinia" ODV, in sigla "AMDOS Alta Irpinia" ODV assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Lioni, via Sant'Antonio, 23.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, e nella sua attività esprime e ricerca valori di partecipazione e pluralismo; opera con fini solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi; osserva i principi, le norme e le consuetudini associative al fine di salvaguardare la funzione educativa e sociale della solidarietà pur nella sua peculiare identità e vocazione.

L'Associazione ha come scopo primario e generale l'assistenza sociale e socio-sanitaria alle donne che hanno subito un intervento al seno nonché l'assistenza sociale ai loro familiari considerate le caratteristiche invalidanti dell'infermità. L'assistenza è estesa, ovviamente, a tutte le donne che soffrono di patologia della mammella e anche agli uomini dato che, sia pure in percentuale molto ridotta, sono soggetti alla stessa patologia.

L'Associazione si pone come obiettivo l'informazione, la prevenzione e l'assistenza di tutte le patologie oncologiche che coinvolgono la donna e la famiglia.

Per raggiungere le sue finalità le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,



e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del d.lgs 117/2017;

- b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) del d.lgs 117/2017.

Nonchè svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- organizzare, favorire e pubblicizzare il volontariato nello specifico settore;
- svolgere formazione, informazione e prevenzione sui problemi connessi alla salute della donna e particolarmente sui problemi attinenti al cancro mammario nonché il periodo pre e post-menopausa;
- svolgere un'azione diretta al miglioramento dei servizi sociali, educativi, assistenziali
- favorire nel settore la sperimentazione di nuovi servizi;
- organizzare seminari, tavole rotonde, corsi di studio e quant'altro possa essere finalizzato al miglioramento quantitativo e qualitativo della vita dei soggetti predetti;
- promuovere l'informazione sanitaria dei cittadini, anche apposite manifestazioni "in piazza", relativamente alla prevenzione della patologia oncologica;
- richiedere agli organismi pubblici varie ed opportune provvidenze a favore delle donne operate al seno ed eventualmente alle loro famiglie;
- promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione anche nel campo della ricerca, della formazione e dell'aggiornamento professionale;

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'Consiglio Direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione ha due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.
- Soci ordinari: coloro che hanno richiesto ed ottenuto la qualifica di associato e si impegnano attivamente a contribuire al conseguimento degli scopi sociali. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale, se prevista.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a. recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c. per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i libri sociali secondo le modalità prevista dall'art 26 del presente statuto;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);
- Collegio dei Probiviri.
- Comitato Socio- Sanitario

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.



È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

E' previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti del Collegio Probiviri gli altri organi sociali ove nominati ;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un massimo due deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 03 a 07 componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

B

1. Il Segretario dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione relativa alla vita dell'Associazione ed assicura l'esecuzione delle deliberazioni.

3. Il Tesoriere assiste il Presidente nel seguire i movimenti contabili e finanziari dell'Associazione, nel curare le relative registrazioni conservandone i libri e nel provvedere agli adempimenti fiscali.

4. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

5. I due incarichi possono essere affidati alla stessa persona.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di cessazione dalla carica di consigliere, la carica sarà assegnata al primo dei non eletti risultanti dall'ultima elezione fatta. In caso di mancata surroga, il Consiglio Direttivo può continuare ad operare, fino a quando non vengano meno la metà più uno dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo. Il mandato del consigliere che entra per surroga ha la durata residua del Consiglio in cui siede. Alla prima Assemblea utile, il Consiglio Direttivo ufficializza la surroga.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nomina la suo interno, Il Presidente, il Vice -presidente il Segretario e il Tesoriere

ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 15

(Il Vice-Presidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Il Segretario e il Tesoriere)

1. Il Segretario dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione relativa alla vita dell'Associazione ed assicura l'esecuzione delle deliberazioni.

3. Il Tesoriere assiste il Presidente nel seguire i movimenti contabili e finanziari dell'Associazione, nel curare le relative registrazioni conservandone i libri e nel provvedere agli adempimenti fiscali.

3
Mar

no plus



4. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.
5. I due incarichi possono essere affidati alla stessa persona.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, è formato da tre componenti scelti anche tra i non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

ART. 20

(Comitato Socio – Sanitario)

1. Il Comitato Socio-Sanitario, qualora il consiglio direttivo reputi utile la sua formazione, è formato da medici, ricercatori, operatori sociali e persone comunque competenti in materia oggetto dell'attività associativa di gradimento del consiglio stesso ed anche non soci.

2. I membri del Comitato, in numero variabile, restano in carica come il Consiglio Direttivo che li ha nominati.

3. I componenti possono essere riconfermati.

4. Il Comitato presta la propria consulenza e collaborazione, sul piano scientifico ed informativo, al consiglio direttivo nelle attività e manifestazioni organizzate dall'Associazione.

5. I membri del Comitato possono essere invitati alle riunioni del consiglio direttivo in cui si debbano discutere problemi socio-sanitari od anche organizzativi di attività e manifestazioni, senza però diritto di voto.

6. Il Comitato Socio-Sanitario ha comunque il diritto/dovere di sottoporre al consiglio direttivo proposte e censure nella materia specifica.



ART. 21
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti. B

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. M

ART. 25
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura dell'Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: previa richiesta scritta all'organo competente che dovrà essere evasa entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego – che deve essere comunicato per iscritto- il socio può proporre ricorso – entro 30 giorni. L'assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile

Page No. _____



ART. 27
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

AMDOS ALTA IRPINIA
ASSOCIAZIONE MERIDIONALE DONNE OPERATE AL SENSO
Via S. Antonio, 23 - 83047 LIONI (AV)
C. F. 910 1129 0649



AMDOZ ALTA IRPINIA
VIA S. Antonio, 22 - 83041, LIONI (AV)
C.F. 010 1139 0048